



Columna Fondazione  
collettiva Client Invest

Patrimonio di previdenza collettivo

## **Regolamento d'investimento**

Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur

# Obiettivi e principi

## Scopo del regolamento d'investimento

Punto 1

Il regolamento d'investimento per il patrimonio di previdenza collettivo della Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur (di seguito chiamata Fondazione) disciplina lo scopo e i principi, così come la realizzazione e la sorveglianza dell'investimento del patrimonio di previdenza della Fondazione, a condizione che lo stesso patrimonio non sia soggetto a riassicurazione attuariale presso AXA Vita SA nel quadro di un contratto di assicurazione collettiva e che non sia investito dalle commissioni di previdenza (CP) sotto la loro responsabilità. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

L'investimento e la gestione del patrimonio di previdenza si fondano sulle disposizioni applicabili della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2).

## Obiettivo della politica d'investimento

Punto 2

L'investimento patrimoniale deve aver luogo in modo tale da garantire, nel quadro della capacità di rischio, una redditività conforme al mercato e la salvaguardia sul lungo termine dell'adempimento nominale degli obblighi previdenziali.

## Definizione del patrimonio di previdenza

Punto 3

Per patrimonio di previdenza ai sensi del presente regolamento s'intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. Anche i valori di restituzione dei contratti d'assicurazione collettiva possono essere conglobati nel patrimonio di previdenza.

Le seguenti disposizioni non trovano tuttavia applicazione per la riassicurazione attuariale del processo di risparmio come anche per le quote patrimoniali investite dalle commissioni di previdenza sotto la loro responsabilità.

## Capacità di rischio

Punto 4

La capacità di rischio dipende dalla situazione finanziaria della Fondazione, dalle obbligazioni della stessa, come anche dalla capacità di ripristino dell'equilibrio finanziario in caso di scoperto.

## Strategia d'investimento

Punto 5

Il patrimonio di previdenza deve essere investito in modo tale da garantire la sicurezza, un'adeguata ripartizione dei rischi, una sufficiente redditività degli investimenti, la copertura del fabbisogno di liquidità, tenendo conto della capacità di rischio della Fondazione. Esso deve essere ripartito su diverse categorie d'investimento, regioni e settori economici.

Il consiglio di fondazione stabilisce per iscritto la strategia d'investimento e definisce le categorie d'investimento e i relativi margini di oscillazione (allegato 1).

## Categorie d'investimento

Punto 6

Gli investimenti consentiti e i limiti dei singoli investimenti si fondano sulle disposizioni previste dall'OPP 2.

I seguenti investimenti patrimoniali non sono consentiti:

- titoli non quotati in una borsa svizzera o estera o titoli trattati in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico
- riconoscimenti di debito non certificati come titoli
- quote di cooperative
- investimenti diretti in immobili e fondi
- concessione di ipoteche dirette
- investimenti diretti in financial future
- prestiti a datori di lavoro affiliati e a persone assicurate
- investimenti diretti nell'infrastruttura

Non si fa ricorso all'estensione delle possibilità d'investimento secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2, con le seguenti eccezioni:

In deroga all'art. 55 lit. c OPP 2, il consiglio di fondazione può estendere la quota immobiliare al massimo al 35% (di cui non più di un terzo all'estero) del patrimonio totale, a condizione che siano

rispettati e comprovati in modo concludente i requisiti secondo l'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2 (allegato al conto annuale).

La copertura del rischio di cambio è consentita ad esclusione delle vendite allo scoperto.

### **Strumenti d'investimento**

#### **Punto 7**

La Fondazione può attuare la strategia d'investimento tramite investimenti diretti, come anche mediante investimenti collettivi o l'impiego di strumenti finanziari derivati, tenendo conto delle disposizioni dell'OPP 2.

Per gli investimenti alternativi vanno osservate le seguenti condizioni:

Sono consentiti investimenti alternativi nell'ambito delle disposizioni dell'OPP 2. Per la realizzazione possono essere impiegati unicamente investimenti collettivi diversificati. Non sono ammessi gli investimenti in limited partnership.

Per gli strumenti finanziari derivati vanno osservate le seguenti condizioni:

L'impiego di strumenti derivati viene regolamentato da un lato dalla OPP 2 e dall'altro dalla Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, FInFi).

Le operazioni in derivati OTC sono consentite esclusivamente per coperture valutarie di valute estere consegnabili. Le operazioni concluse non devono causare alla Fondazione obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 104 segg. FInFi o obblighi di riduzione dei rischi ai sensi dell'art. 107 segg. FInFi da adempiere.

La conclusione ha luogo esclusivamente tramite controparti centrali autorizzate o riconosciute dalla FINMA.

Non sono ammesse operazioni con una controparte con sede all'estero (art. 104 cpv. 2 lit c FInFi).

La Fondazione viene considerata come controparte finanziaria (FC) ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 lit. g LInFi. Dato che non raggiunge il valore soglia (posizioni lorde medie di tutte le operazioni in derivati OTC in corso ai sensi dell'art. 100 LInFi e dell'art. 88 segg. OInFi), viene considerata come piccola controparte finanziaria (FC-).

### **Prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement)**

#### **Punto 8**

Sono ammessi prestiti di titoli e operazioni pensionistiche esclusivamente nel quadro degli investimenti collettivi e nel rispetto della Legge federale sugli investimenti collettivi e delle rispettive disposizioni di esecuzione. Per le operazioni pensionistiche la Fondazione può agire esclusivamente quale cessionaria.

### **Principi di valutazione**

#### **Punto 9**

Valgono le disposizioni secondo Swiss GAAP RPC 26. La valutazione degli investimenti avviene ai valori attuali al giorno di chiusura del bilancio senza l'integrazione di effetti di livellamento.

# Organizzazione, procedura e sorveglianza

## Consiglio di fondazione

### Punto 10

La responsabilità dell'investimento del patrimonio compete al consiglio di fondazione, a condizione che lo stesso patrimonio non sia soggetto a riassicurazione attuariale presso AXA Vita SA nel quadro di un contratto di assicurazione collettiva e che non sia investito dalle commissioni di previdenza sotto la loro responsabilità.

Nell'ambito della gestione del patrimonio, quest'organo assume in particolare i compiti e gli obblighi di seguito riportati:

- determinazione della strategia d'investimento
- determinazione del valore target della riserva di fluttuazione
- decisione sulla realizzazione della strategia d'investimento
- stipulazione dei contratti di gestione patrimoniale e di consulenza necessari
- sorveglianza dell'investimento patrimoniale
- adozione delle misure necessarie in caso di scoperto della Fondazione

## Gestione patrimoniale

### Punto 11

Come gestore patrimoniale vengono presi in considerazione banche e gestori patrimoniali che soddisfano i requisiti di cui all'art. 24 LIsFi nonché all'art. 48f cpv. 2 e cpv. 4 OPP 2.

Il consiglio di fondazione ha delegato la gestione del patrimonio collettivo della Fondazione a Credit Suisse (Svizzera) SA (gestore patrimoniale). A tale scopo ha stipulato con quest'ultimo un contratto di gestione patrimoniale che disciplina i diritti, i doveri, le competenze e la rendicontazione.

Il conferimento del mandato di gestione patrimoniale non esonera il consiglio di fondazione dalle sue responsabilità, dai suoi compiti e dai suoi obblighi.

## Sorveglianza dell'investimento patrimoniale

### Punto 12

Il consiglio di fondazione monitora l'investimento patrimoniale e la sua evoluzione, come anche l'adempiimento delle disposizioni di leggi e ordinanze delle disposizioni del presente regolamento, della strategia d'investimento e del contratto di gestione patrimoniale. Il consiglio di fondazione valuta i risultati raggiunti dal gestore patrimoniale.

Esso verifica periodicamente:

- la strategia d'investimento (categorie d'investimento e rispettivi margini di oscillazione)
- la corrispondenza dell'investimento patrimoniale con la strategia d'investimento e il regolamento d'investimento
- la corrispondenza a medio e lungo termine dell'investimento patrimoniale e degli impegni e all'occorrenza effettua adeguamenti.

Il consiglio di fondazione allestisce un rendiconto scritto sul risultato della verifica.

# Ulteriori disposizioni

## Gestione di conti e depositi

### Punto 13

La gestione del conto e del deposito viene effettuata da Credit Suisse (Svizzera) SA.

## Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

### Punto 14

1. Le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza
  - devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e all'art. 48 lett. g) - l) OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento;
  - devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Inoltre, fanno in modo che non sorga alcun conflitto di interessi a causa dei loro rapporti personali e professionali.
2. Esse devono agire nell'interesse della Fondazione e in particolare non devono
  - sfruttare le conoscenze legate agli ordini della Fondazione per eseguire analoghe operazioni per proprio conto prima, parallelamente o immediatamente dopo l'esecuzione di tali ordini («front/parallel/after running»);
  - negoziare un titolo o un investimento fintanto che la Fondazione contrae tale titolo o investimento e qualora possa sorgere uno svantaggio per la Fondazione; la partecipazione a tali operazioni sotto altra forma è equiparata alla negoziazione;
  - riallocare i depositi della Fondazione senza un motivo economico rispondente agli interessi della Fondazione.
3. Esse devono inoltre
  - definire chiaramente le modalità di retribuzione e il relativo ammontare in una convenzione scritta. Devono cedere obbligatoriamente alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la Fondazione;
  - notificare annualmente al consiglio di fondazione i loro legami di interesse. Tra questi rientra in particolare il ruolo di aventi economicamente diritto in aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione. Il consiglio di fondazione fornisce tale comunicazione all'ufficio di revisione;

- fornire ogni anno al consiglio di fondazione una dichiarazione scritta in cui sia confermata l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 lett. f) - l) OPP 2.

## Diritti degli azionisti

### Punto 15

Il consiglio di fondazione vota nell'interesse delle persone assicurate e della durevole prosperità della Fondazione. Al fine di tutelare gli interessi degli assicurati, il consiglio di fondazione persegue il rendimento, la sicurezza, la liquidità e la sostenibilità delle singole società anonime.

Il consiglio di fondazione esercita i propri diritti di voto come segue:

- nel caso di azioni quotate in borsa di società svizzere vota, con riserva del cpv. 3, nel rispetto della raccomandazione di voto di Ethos, che basa le sue posizioni di voto sulle «Lignes directrices de vote et Principes de gouvernement d'entreprise d'Ethos» accessibili al pubblico;
- per quanto riguarda i diritti di voto derivanti dal possesso delle altre azioni vota, con riserva del cpv. 3, secondo le istanze dei consigli di amministrazione.

Il presidente o almeno due membri del consiglio di fondazione possono convocare il consiglio di fondazione a scopo di consulenza e decisione circa l'esercizio del diritto di voto in deroga ai suggerimenti di Ethos o alle istanze del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di fondazione ha incaricato dell'attuazione della votazione la società gerente della Fondazione.

Ogni anno la Fondazione rende pubblica agli assicurati la sua votazione.

## Riserva di fluttuazione

### Punto 16

Per compensare le oscillazioni dei corsi subite dagli investimenti patrimoniali la Fondazione costituisce una riserva di fluttuazione individuale. La riserva di fluttuazione serve a salvaguardare il patrimonio investito contro perdite di corso nonché ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Il valore target della riserva di fluttuazione viene calcolato in base a un metodo economico-finanziario (value at risk).

Con il metodo value at risk la riserva di fluttuazione è calcolata in base alle caratteristiche di rendimento e rischio della strategia d'investimento; i valori sono fissati in modo tale che la riserva così ottenuta possa garantire l'equilibrio finanziario sull'arco di due anni e con una percentuale di probabilità del 99%. Il valore target della riserva di fluttuazione viene espresso in percentuale del capitale previdenziale investito e degli accantonamenti tecnici.

Il consiglio di fondazione ha fissato al 23,4% il valore target della riserva di fluttuazione.

### **Scoperto**

Punto 17

Se per la Fondazione si verifica uno scoperto, il consiglio di fondazione deve verificare e se necessario correggere la strategia d'investimento, nonché avviare adeguate misure di risanamento per colmare le lacune di copertura.

### **Entrata in vigore**

Punto 18

Il presente regolamento d'investimento entra in vigore con effetto retroattivo il 1° dicembre 2021 e sostituisce la versione del 1° luglio 2021.

# Allegato 1

## Strategia d'investimento

Con validità dal 1° luglio 2021, il consiglio di fondazione ha stabilito la seguente strategia d'investimento:

Categoria d'investimento	Struttura d'investimento strategico	Margini di oscillazione tattici	
		%	minimo % massimo
Mercato monetario CHF	0	0	20
Ipotecche in CHF	3	0	10
Obbligazioni in CHF	9	15	28
Obbligazioni in valuta estera (con copertura)	9		
Obbligazioni in valuta estera	0	0	3
Obbligazioni d'impresa in valuta estera (con copertura)	4	0	8
<b>Totale valori nominali</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>69</b>
Azioni Svizzera	16	11	21
Azioni estero	18	12	24
Azioni mercati emergenti	1,5	0	5
Azioni mondo ex CH Small Caps	1,5	0	5
<b>Totale azioni</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>45</b>
Immobili Svizzera (diretto/FI)	13	8	18
Immobili Svizzera (fondi)	5	0	10
Immobili estero (fondi, con copertura)	9	0	12
<b>Totale immobili</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>35</b>
Infrastruttura (con copertura)	3	0	6
Insurance Linked Securities (con copertura)	0	0	2
Senior Loans (con copertura)	2	0	5
Private Equity (con copertura)	4	0	7
Hedge Funds (con copertura)	2	0	5
<b>Totale investimenti alternativi</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Totale valori reali</b>	<b>75</b>	<b>31</b>	<b>85</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>		
<b>Quota in valuta estera</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>30</b>

Il presente allegato entra in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 2021 e sostituisce la versione del 1° settembre 2019.

# Allegato 2

## Responsabilità per l'investimento patrimoniale

<b>Compiti</b>	<b>DIR</b>	<b>CF</b>	<b>GP</b>
Emanazione del regolamento d'investimento	E	D	
Determinazione della strategia d'investimento		D, V	
Investimento e gestione (operazioni di investimento tramite gestore patrimoniale)		D, V	E, V
Stipulazione di contratti di gestione patrimoniale		D, E, V	
Sorveglianza dell'investimento patrimoniale		E, V	E
Tenuta della contabilità titoli, chiusura annuale	E	D, V	
Adozione di misure in caso di scoperto della Fondazione	E	D, V	E
Esercizio dei diritti degli azionisti	E	D, V	

**D** Decisione

**E** Esecuzione

**V** Verifica, controlling

**DIR** AXA Vita SA (direzione)

**CF** Consiglio di fondazione


**GP** Credit Suisse (Svizzera) SA (gestione patrimoniale)

Il presente allegato entra in vigore il 1° luglio 2014 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2012.



# Allegato 3

## Sintesi generale dell'organizzazione degli investimenti



Il presente allegato entra in vigore il 1° luglio 2014 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2012.